



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"Parini"**  
CAMPOSAMPIERO

**Validità dell'anno scolastico e criteri di deroga**

Delibera del Collegio Docenti unitario n. 20 del 26 settembre 2012

Per procedere alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (normativa di riferimento: art.11, comma 1 del D.L.vo 59/2004, art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009, C.M. n. 20 del 4.3.2011). Il limite massimo di ore di assenze consentite ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:

Classi	Monte ore annuale		N° massimo di assenze in ore
Classi a 30 ore settimanali	Ore 990	30 ore per 33 settimane	ore 248
Indirizzo musicale a 33 ore settimanali	Ore 1089	33 ore per 33 settimane	ore 272

N.B: per gli alunni che **non** si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, (unicamente nel caso di uscita anticipata o entrata posticipata), il monte ore annuale è ridotto di 33 ore, secondo la tabella seguente: pertanto il numero massimo di assenze è di 239 per le classi a 30 ore e di 264 per le classi a 33 ore settimanali.

1. Non sono considerate ore di assenza:
  - La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (progetti didattici inseriti nel P.O.F. e/o approvati dal Consiglio di Classe);
  - La partecipazione alle attività di orientamento (ministage, eccetera);
  - L'assenza di frazioni orarie.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/09 si stabiliscono le seguenti motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale:
  - Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  - Terapie e/o cure programmate;
  - Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
  - Casi di alunni che hanno effettuato diversi cambi di scuole nel corso dell'anno scolastico (alunni nomadi, Rom, Sinti ed attrazionisti, eccetera);
  - Alunni stranieri neo-arrivati;
  - Situazioni di disagio socio-familiare, documentate dai Servizi Sociali.
3. Il Consiglio di classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti e deliberati dal Collegio dei docenti in data 26.09.2012, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa.